

2. Secondo motivo, relativo alla legittimità intrinseca della decisione della Commissione. I ricorrenti sostengono che la Commissione ha violato il loro diritto di accesso ai documenti basandosi su motivazioni incomplete ed erranee. I ricorrenti aggiungono che invocano interessi pubblici prevalenti che giustificano l'accesso ai documenti. Infine, i ricorrenti ritengono che la Commissione abbia violato il principio di proporzionalità, in quanto è andata al di là di quanto era necessario ai fini del raggiungimento dei suoi obiettivi.

(¹) GU 2021, L 145, pag. 43.

Ricorso proposto il 10 dicembre 2021 — Euranimi/Commissione

(Causa T-769/21)

(2022/C 51/52)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: European Association of Non-Integrated Metal Importers & distributors (Euranimi) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: M. Campa, D. Rovetta, P. Gjørtler e V. Villante, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1483 della Commissione, del 15 settembre 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso diretto all'annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1483 della Commissione, del 15 settembre 2021 (¹), la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016 (²) — errore manifesto di valutazione da parte dei servizi della Commissione.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, nell'ambito della valutazione del pregiudizio e del nesso di causalità per i prodotti cinesi e di Taiwan — errore manifesto di valutazione.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativamente allo status giuridico della relazione attraverso la quale la Commissione stabilisce l'esistenza di significative distorsioni di mercato in un certo paese o in un certo settore di tale paese e all'uso di tali relazioni per l'accertamento del dumping.

(¹) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1483 della Commissione, del 15 settembre 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2021, L 327, pag. 1).

(²) Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21).
